

## **VIGILI DEL FUOCO NUOVO VADEMECUM SULLE PENSIONI**

Le varie innovazioni normative introdotte per il sistema previdenziale impongono un aggiornamento alla precedente pubblicazione con lo scopo di consentire una più facile lettura affinché ognuno possa ricevere risposte ai propri interrogativi.

Vogliamo ricordare brevemente che il sistema previdenziale per il personale del Corpo Nazionale V.V.F. è diversificato visto che i lavoratori del settore operativo sono soggetti a regole diverse da quelle che vengono applicate per i lavoratori del settore tecnico amministrativo contabile e anche di coloro che appartengono ai ruoli direttivi/dirigenziali.

Le varie riforme previdenziali prodotte nel corso degli anni hanno determinato delle differenziazioni vista la nascita dei ruoli tecnico e amministrativo specifici e che hanno consentito la permanenza nel Corpo Nazionale agli ex vigili del fuoco operativi giudicati permanentemente non idonei al servizio d'istituto ovvero soccorso.

Inoltre da qualche anno è stata introdotta una novità organizzativa che favorisce la permanenza nel ruolo di vigile del fuoco a coloro che presentano alcune problematiche consentendo di mantenere inalterati i requisiti utili al pensionamento.

Da pochi anni, inoltre, la soppressione dell'INPDAP ha determinato che la gestione previdenziale fosse tutta affidata all'INPS. Questa nuova organizzazione dovrà essere oggetto della massima attenzione sia per quanto riguarda le comunicazioni che saranno prodotte, ma soprattutto per la gestione delle pratiche relative a ricongiunzione, computo e riunione dei propri contributi viste le innovazioni normative che sono sorte.

In tal senso quindi l'opportunità di fruire dei servizi offerti dai patronati sindacali, i cui servizi sono gratuiti, consente di poter evitare l'insorgenza di future problematiche.

E' opportuno ricordare solo brevemente che da oltre 25 anni il sistema previdenziale italiano è stato soggetto a varie modifiche affinché si potessero mantenere in essere le condizioni di sostenibilità finanziaria di un sistema (chiamato a ripartizione) che subisce gli effetti derivanti da un allungamento della vita, da un abbassamento della natalità ma soprattutto conseguente ad una riduzione dell'occupazione dovuta anche alle ripetute crisi economiche.

Per quanto sopra le modifiche alle norme previdenziali sono state anche conseguenti al crescente saldo negativo tra entrate e uscite e che hanno creato un progressivo deterioramento del rapporto tra lavoratori attivi e pensionati.

Le riforme previdenziali più consistenti sono la legge Amato che modificava il sistema dei conteggi degli anni di lavoro introducendo 2 quote subordinate a due periodi lavorativi, la riforma Dini (L.335/95) che ha suddiviso la metodologia di calcolo in base all'anzianità contributiva al 31-12-1995 ed inoltre è intervenuta la Legge 122 del 2010 (conversione del D.L. 78/2010) più nota come riforma Fornero.

E' opportuno ricordare che per i Vigili del fuoco nel 1997 è stato emanato il Decreto Legislativo (n.165/97) con lo scopo di armonizzare le regole per i V.V.F., le forze di Polizia ad ordinamento civile e militare compresi ovviamente i corpi appartenenti alle Forze Armate.

Con l'ultima riforma previdenziale (Legge Fornero) è stato cambiato il sistema di decorrenze con un allungamento di un anno dell'attività lavorativa, inoltre è stata innalzata l'età pensionabile delle lavoratrici del pubblico impiego ed infine, a partire dal 2015 considerando gli adeguamenti per la speranza di vita, è stato introdotto l'innalzamento di 3 mesi dell'età pensionabile dal 2013 e di altri 4 mesi dal 2016.

Un'altra modifica ha abrogato la possibilità per i pubblici dipendenti, cessati dal servizio senza diritto a pensione, di trasferire gratuitamente la propria posizione all'INPS.

Le norme sopra richiamate riguardano anche i Vigili del fuoco fermo restando però il mantenimento di un particolare trattamento per il personale operativo.

**E' opportuno precisare che, in base alle varie proposte innovative, in discussione e che saranno introdotte con l'emanazione della legge di bilancio 2018, non escluderanno i provvedimenti già esistenti ma saranno forse introdotte eventuali nuove opportunità di uscita che saranno aggiuntive.**

**Ovviamente queste nuove norme determineranno riflessi sul trattamento economico visto che la metodologia di calcolo comunque per tutti sarà di tipo contributivo per gli anni di servizio dal 2012 indipendentemente dai requisiti di anzianità posseduti al 1-1-1996.**

Posto quanto appena illustrato proviamo a fornire alcuni chiarimenti dettaglianti sul sistema previdenziale attuale che prevede un diverso riconoscimento economico dell'anzianità lavorativa posseduta al 1-1-1996.

## **SISTEMA RETRIBUTIVO**

E' un trattamento previsto per i lavoratori che al 31-12-1995 avevano almeno 18 anni di contributi e che considera la retribuzione posseduta fino al 31-12-2011 e, successivamente a questa data, verranno conteggiati le quote di contributi versati fino alla data di collocamento in pensione e quindi di fatto dal 2012 siamo in un sistema misto.

## **SISTEMA MISTO**

Questa metodologia di calcolo si applica ai lavoratori che al 31-12-1995 sono in possesso di una anzianità contributiva inferiore a 18 anni.

Per questi lavoratori il calcolo della pensione dovrà considerare la quota spettante fino al 31-12-1995 con sistema retributivo a cui aggiungere la quota basata sui contributi versati dal 1-1-1996 fino al termine del lavoro.

## **SISTEMA CONTRIBUTIVO**

Questa metodologia di calcolo, che ad oggi riguarda principalmente i lavoratori più giovani ovvero coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1996 in poi, prevede che il calcolo della pensione verrà effettuato considerando i contributi versati, rivalutati nel corso della vita lavorativa, nonché l'età anagrafica posseduta al momento del pensionamento.

E' palese che i diversi sistemi determineranno in modo decrescente il calcolo della pensione visto che comunque permane la metodologia di conteggio prevista dalla Legge c.d. Amato del 1992. Infatti pur se verrà considerata la valutazione delle competenze cosiddette accessorie (previdenza, vigilanza, straordinari, servizi L.626 e altre) nella retribuzione imponibile e pensionabile, ciò sarà limitato al calcolo della quota B di pensione per il personale assoggettato al sistema retributivo.

Le innovazioni normative prevedono comunque la permanenza di alcuni benefici come la possibilità di incrementare l'anzianità avvalendosi della contribuzione figurativa per i lavoratori e/o lavoratrici con figli che fruiscono delle norme sulla maternità o che assistono famigliari disabili.

## REQUISITI NECESSARI PER IL PENSIONAMENTO

Il diritto per il collocamento in pensione, per quanto riguarda l'uscita volontaria, deve essere formalizzato con richiesta presentata presso il proprio ufficio con anticipo almeno 3 mesi purché in possesso dei seguenti requisiti:

### *Pensione di anzianità' dal 1-1-2019*

- VIGILI- CAPI SQ. - CAPI REP:** 58 anni di età comprensivi incremento 5 mesi e 35 anni di contributi.  
*oppure* 41 anni di contributi indipendentemente dall'età
- ISPETT. - SOSTITUTI DIRET. DIRIGENTI E DIRETTIVI:** 58 anni comprensivi incremento 5 mesi e 35 anni di età di contributi;  
*oppure* 41 anni di contributi indipendentemente dall'età

### **PERSONALE AMMINISTRATIVO**

- UOMINI:** 43 anni + 3 mesi di contributi e 63 anni  
**DONNE :** 42 anni + 3 mesi di contributi e 61 anni

Inoltre per quest'ultimo personale è considerato pensionamento di anzianità anche la richiesta di uscita al raggiungimento dei 40 anni di contributi indipendentemente dall'età Per il personale del ruolo dei V.P. .C.S. e C.R. il diritto a pensione di anzianità si consegue o sulla base del solo requisiti contributivo di 40 anni o in possesso del requisito contributivo di 57 anni di età e 35 di anzianità contributiva fatti salvi gli aumenti dovuti all'applicazione della legge Fornero.

### *Pensione di vecchiaia dal 1-1-2019*

- VIGILI – CAPI SQ. - CAPI REP.:** 61 anni comprensivi 5 mesi (limite ordinam.60 anni)
- ISPETT.SOST.DIR. DIRIGENTI E DIRETTIVI:** 66 anni (limite ordinam. 65 anni)
- PERSONALE AMMINISTRATIVO:** 67 anni uomini (limite ordinam. 65 anni).  
65 anni donne

Per tutte le tipologie di uscita vanno calcolati 12 mesi dovuti per la finestra mobile.

Va inoltre rendere noto che le uscite anticipate rispetto agli altri lavoratori pubblici è data dal fatto che i Vigili del Fuoco così come le forze di Polizia ad ordinamento civile e militare ecc... hanno come fonte legislativa di riferimento il D.P.R. 1092/73 che prevede parametri diversi per il raggiungimento del limite massimo contributivo (chiamata aliquota di rendimento) e che nel passato consentiva di essere collocati in pensione con 30 anni di contributi. Quella norma prevedeva che il lavoratore per i primi 20 anni di contributi maturava il 44% della base pensionabile, dopodiché per ogni anno di servizio utile veniva maturata un' aliquota del 3,6% e quindi con gli ulteriori 10 anni di servizio si maturava il 36% . Ciò consentiva quindi di raggiungere l'80% della base pensionabile con 30 anni di servizio.

La modifica a questo sistema, che ha determinato un considerevole innalzamento oltre i 30 anni, è dovuta alla finanziaria del 1° Governo Berlusconi (L.724/94) che ha omogeneizzato tutte le aliquote di rendimento portandole al 2%.

Per l'applicazione di questo dispositivo di legge anche ai vigili del fuoco e alle altre forze di polizia si è dovuto attendere l'emanazione del D.lgs n. 165/97 che ha fissato al 1° gennaio 1998 la data di entrata in vigore della nuova aliquota del 2%.

Pertanto per i vigili del fuoco e per le altre forze di polizia a seguito della riduzione dell'aliquota di rendimento dal 3,6% al 2% il raggiungimento dell'80% non si consegue più con 30 anni di servizio utile ma a regime con 38 anni.

Per il personale cosiddetto operativo, l'ulteriore possibilità di accesso alla pensione di anzianità si realizza al raggiungimento del massimo ordinamentale dell'80% unitamente ad un'età anagrafica non inferiore a 53 anni.

Per determinare il massimo ordinamentale occorre risalire all'anzianità di servizio utile posseduta al 31 dicembre 1997 da aggiungere alla corrispondente aliquota maturata, l'aliquota del 2% per ogni anno di servizio successivo.

Questa opportunità è riservata a coloro che al 31-12-1997 avevano una anzianità contributiva di almeno 20 anni.

## ATTENZIONE

**Le nuove regole prevedono che qualora i lavoratori nel 2019 abbiano maturato il limite di età previsto in relazione alla qualifica di appartenenza e, entro il 31-12-2018, ha maturato i requisiti per la pensione anticipata o di anzianità, il requisito anagrafico che è utile per l'accesso al pensionamento di vecchiaia non subirà incremento dei 5 mesi.**

**I riferimenti normativi che certificano questa metodologia sono contenuti nella circolare dell'INPS n.62 del 4-4-2018.**

## CALCOLO PER LA PENSIONE

Per conoscere l'importo annuo della pensione occorre moltiplicare il montante individuale dei contributi (**mc**) con il coefficiente di trasformazione (**ct**) relativo all'età anagrafica in possesso all'atto dell'uscita.

$$\text{Importo pensione annua lorda} = mc \times ct$$

Il montante contributivo individuale è dato dalla somma dei contributi annui, pari al 33% della retribuzione imponibile e che si rivalutano ogni anno, ma va esclusa la contribuzione dello stesso anno, in base alla variazione media del PIL nel quadriennio precedente all'anno da rivalutare.

Va considerato che dal 2010 i coefficienti di trasformazione sono stati abbassati. Occorre precisare però che in caso di cessazione dal servizio per limiti di età, il montante contributivo individuale è dato dall'incremento dell'importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio, moltiplicato per l'aliquota di computo.

E' importante considerare questo tecnicismo per fare una valutazione utile a valutare il momento migliore per l'uscita dal lavoro che non escluderebbe l'opzione al raggiungimento del limite massimo.

**Occorre comunque tenere presente che resta valido il fatto che l'ultimo anno è quello del diritto al pensionamento e non quello che da diritto a percepire la pensione.**

Inoltre non è più applicabile la norma che prevedeva l'arrotondamento ad 1 anno in caso di raggiungimento di una anzianità di 6 mesi e 1 giorno nell'anno.

## **TIPOLOGIE DI PENSIONAMENTI**

### ***Pensione di inabilità***

E' una tipologia di provvidenza alla quale possono accedere i dipendenti che lasciano il lavoro per infermità a cui sia riconosciuta la permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Ovviamente per il personale V.P., C.S., C.R. questa tipologia vale solo in caso di assenza al transito nei ruoli SATI.

In questo caso la pensione viene corrisposta all'atto della cassazione dal servizio.

### ***Pensione privilegiata***

È una tipologia di provvidenza a cui si ha diritto (a domanda) all'atto del collocamento in pensione a condizione che il dipendente abbia visto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità contratte in servizio.

Questa condizione consente di ottenere una maggiorazione economica sul trattamento di pensione.

### ***Pensione di reversibilità***

E' il trattamento di pensione che viene trasferito al coniuge o ai superstiti del dipendente o pensionato deceduto.

L'importo della pensione di reversibilità è inferiore a quella spettante al pensionato ed è ripartito ai superstiti in base al numero degli stessi purché aventi diritto.

## **TRATTAMENTO ECONOMICO**

Prima di entrare nel merito del trattamento economico spettante all'atto del collocamento in pensione è necessario rendere noto che con la manovra finanziaria del Governo (L n. 122/2010) oltre al posticipo di 1 anno del trattamento economico per coloro che acquisiscono il diritto dal 2011, è stato stabilito il blocco della contrattazione per gli anni 2011, 2012 e 2013. Da ciò consegue che per tutti i lavoratori che cesseranno dal servizio entro tale periodo il trattamento pensionistico resterà immutato in quanto non avranno diritto agli aumenti previsti alle scadenze fissate.

Per tutti i lavoratori ai quali si applica il sistema retributivo, ovvero coloro che al 31-12-95 vantano una anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione è composta da due quote (quota A e quota B).

### ***Quota A***

Corrispondente ai periodi di contribuzione maturata al 31-12-1992 e l'importo è determinato applicando all'ultimo stipendio (senza competenze accessorie) spettante al momento della cessazione rapportato su base annua (12 mensilità) l'aliquota di rendimento corrispondente agli anni di servizio maturati al 31.12.1992.

## **Quota B**

Corrispondente ai periodi di contribuzione successivi al 31-12-1992 e l'importo è determinato applicando alla media di retribuzioni rivalutate (dall'1.1.1996 inclusione delle competenze accessorie per la quota eccedente la maggiorazione stipendiale del 18%) del periodo (massimo 120 mesi) antecedente la cessazione dal servizio l'aliquota di rendimento corrispondente all'anzianità complessiva al netto di quella utilizzata per il calcolo della quota A.

### **QUOTA A + QUOTA B = importo della pensione**

Per i lavoratori con meno di 15 anni di contributi al 31-12-1992, destinatari del calcolo misto il trattamento pensionistico è dato da tre quote: quota A e quota B calcolate con il sistema retributivo per le anzianità di servizio maturate fino al 31 dicembre 1995, la quota C calcolata con il sistema contributivo, per tutte le anzianità contributive successive al 1995. In particolare, per quanto riguarda la determinazione della quota B di pensione va presa a riferimento la media delle retribuzioni annue (incluse le competenze accessorie per la parte eccedente la maggiorazione stipendiale del 18%) rivalutate sulla base dell'indice ISTAT per il periodo dall'1-1-93 fino alla data di cessazione dal servizio.

### **QUOTA A + QUOTA B + QUOTA C = importo di pensione**

**Maggiorazione (Legge 177/76)** - In base a quanto disposto dalla legge n. 177/73 ai fini pensionistici la voci stipendiali vanno maggiorate del 18%. Con la legge n. 335/95 sono divenute pensionabili anche le competenze accessorie limitatamente però per la parte eccedente la maggiorazione stipendiale del 18%.

## **SERVIZI UTILI AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA**

### **Ricongiunzione**

Mediante l'istituto della ricongiunzione, il lavoratore può accentrare in un'unica gestione pensionistica i diversi periodi di contribuzione accreditati in diverse gestioni. Ciò al fine di avere un'unica prestazione pensionistica calcolata con le regole della gestione nella quale sono stati ricongiunti i contributi.

Con la legge n. 122/10, sono state apportate modifiche sostanziali in tema di ricongiunzione. Innanzitutto è diventata onerosa la ricongiunzione dei periodi di contribuzione dall'Inpdap all'Inps disciplinata dall'art. 1 della legge n. 29/79 (cosiddetta ricongiunzione in uscita), al tempo stesso la ricongiunzione di periodi dall'Inps all'Inpdap ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/79 (cosiddetta ricongiunzione in entrata), già onerosa in passato e divenuta ancor più onerosa.

Inoltre, sempre con la legge n. 122/10 sono state abrogate tutte quelle norme che consentivano ai pubblici dipendenti cessati dal servizio senza diritto a pensione di trasferire gratuitamente la propria posizione all'Inps.

Alla luce delle modifiche apportate, nel caso di lavoratore con più periodi di lavoro accreditati in diverse gestioni, le opzioni possibili sono: ricongiungere onerosamente all'INPDAP o al di fuori dell'INPDAP, valorizzare tutti i periodi attraverso l'istituto non oneroso della totalizzazione. La totalizzazione è ammessa ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità con almeno 40 anni, di inabilità (esclusa l'inidoneità alla mansione) e di indiretta ai superstiti. Per totalizzare è necessario che l'interessato non risulti titolare di pensione e che vi siano almeno 3 anni di contributi accreditati in ciascuna gestione. Tale limite non è richiesto in caso di pensione di inabilità.

In linea generale, la misura della pensione in regime di totalizzazione è determinata con il sistema di calcolo contributivo.

## ***Riunione***

I servizi prestati precedentemente in altre pubbliche amministrazioni possono essere uniti e ciò non comporta alcun onere per il lavoratore.

## ***Riscatto***

Il riscatto è una delle forme onerose di riconoscimento dei servizi che consente di valutare periodi di lavoro o periodi particolari non coperti da contribuzione assicurativa.

Possono essere ammessi a riscatto i seguenti servizi:

- servizi prestati in qualità di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'I.N.P.S.;
- servizi non di ruolo prestati prima del 1-6-1974;
- studi universitari.
- diplomi di specializzazione post-laurea.

## ***Computo***

E' il riconoscimento a titolo gratuito dei servizi non di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato e diversi con l'iscrizione all'I.N.P.S.;

Il computo si applica a domanda del dipendente.

## ***Maggiorazione dei servizi***

Tutti i servizi svolti nel Corpo Nazionale in qualità di elicotteristi o di operatori imbarcati su unità navali determinano una maggiorazione del servizio effettivo prestato.

Ai fini pensionistici la maggiorazione dei servizi è utile per il diritto e per la misura.

## **TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO**

Al termine del periodo di lavoro, i pubblici dipendenti percepiscono una somma proporzionata all'ultima retribuzione in funzione agli anni prestati presso la pubblica amministrazione.

I lavoratori assunti prima del 1-1-2001 sono soggetti al Trattamento di fine servizio (T.F.S.) e per il calcolo vengono utilizzati lo stipendio + l'I.I.S.+R.I.A.+indennità di rischio +  $13^{\wedge}$  tutto diviso  $12 \times 80\% \times$  anni di servizio.

I lavoratori assunti dal 1-1-2001 rientrano invece nel regime di T.F.R. ovvero si fa riferimento a quanto previsto dall'art.2120 del codice civile.

Anche in questo caso la recente manovra del Governo (L. n. 122/10) è intervenuta pesantemente sulla cosiddetta buonuscita.

Infatti i lavoratori che erano soggetti al T.F.S. al momento della cassazione del servizio percepiranno la liquidazione sulla base di due quote:

- la prima calcolata con il metodo T.F.S., riferito all'ultima retribuzione al momento dell'uscita ma considerando gli anni di servizio fino al 31-12-2010 lasciando invariata (per questa quota) la regola secondo cui i periodi superiori a sei mesi si arrotondano ad 1 anno e i periodi inferiori a 6 mesi non si considerano.

- la seconda è calcolata con il metodo T.F.R. ovvero trova applicazione l'art. 2120 del codice civile applicando l'aliquota del 6,91% alla retribuzione contributiva utile mensile.

La seconda quota non prevede arrotondamenti ad un anno in caso di superamento del primo semestre.

Si può dedurre che anche in questo vi è un forte abbattimento dell'importo della liquidazione.

**Va precisato che non si tratta di un passaggio di sistema dal T.F.S. al T.F.R. ma soltanto di una modifica del calcolo che prende a riferimento le regole del T.F.R. Ciò vuol dire che non si applicano le regole in tema di anticipo previste per il T.F.R., come del resto già disposto per il personale assunto dal 2001 in regime di effettivo T.F.R.**

### **PAGAMENTO BUONUSCITA (T.F.R. - T.F.S.)**

Con la nuova legge di riforma del sistema previdenziale (Fornero) sono state introdotte novità per quanto riguarda la corresponsione del TFS e TFR.

Vengono corrisposti in una unica soluzione fino a 50.000 euro; in caso di importi fino a 100.000 euro vengono corrisposti in due rate di cui la prima rata è di 50000. euro.

In caso superiore a 100.000 euro varrà corrisposto in tre rate di cui le prime due sono di 50000 euro cadauno.

Per quanto concerne i tempi va precisato che in caso di cessazione dal servizio per inabilità o decesso, la liquidazione verrà corrisposta entro 105 giorni.

In caso di pensionamento per anzianità il pagamento avverrà dopo 24 mesi dalla cessazione con le stesse modalità di rateizzazioni.

Va precisato che scaduti i 24 mesi l'istituto previdenziale ha 3 mesi di tempo per mettere in pagamento le liquidazione oltre tale termine saranno dovuti gli interessi.

Infine in caso di cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento limiti di età ovvero collocamento a riposo di ufficio, oppure per estinzione del rapporto di lavoro anche se a tempo determinato la prestazione può essere liquidata e messa in pagamento dopo dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Per il Coordinamento Regionale  
FP CGIL VVF Emilia Romagna

**Alessandro Monari**

**Vincenzo Santoro**

Coordinatore Nazionale  
FP CGIL VVF

**Mauro GIULIANELLA**